TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **634/2018**

Il Giudice dott. Elisa Trotta,

vista l'istanza dell'avv. Reposo in data 14/10/2026;

visto il provvedimento Pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni immobiliari - 7 febbraio 2008 G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008 secondo cui *occorre che gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell´art. 591-bis c.p.c. omettano l´indicazione del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne l´identità, oltre che nell´avviso di vendita, anche nelle copie dell´ordinanza del giudice e della relazione di stima;* nel caso di specie, stante la complessità in fatto e in diritto della procedura, nell'ottica di tutela di terzi potenziali interessati all'acquisto, è stata autorizzata anche la pubblicazione della Relazione Notarile;

considerato che, per prassi, la Sezione Esecuzioni presso questo Tribunale adotta ordinanza di vendita che si conforma al predetto provvedimento invitando l'esperto stimatore *a allegare una versione della perizia di stima redatta in conformità alla direttiva del Garante per la protezione dei dati personali del 7.2.2008 (G.U. n. 47 del 25.2.2008), ossia una copia dell'elaborato senza l'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi (quali i proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene dell'esecutato ovvero i comproprietari) non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alla procedura di vendita;*

rilevato che il presente procedimento, giunto ormai alla vendita degli immobili non comodamente divisibili, attualmente si conforma alle norme del procedimento esecutivo;

ritenuto quindi il predetto provvedimento di tutela della Privacy debba essere adottato oggi, compatibilmente con la mutata funzione del processo (da cognizione a sostanzialmente esecutivo);

ritenuta l'incongruità del termine di sette giorni richiesto dal professionista delegato, tenuto conto che lo stimatore e il notaio sono professionisti che hanno anche propria attività lavorativa;

rilevato poi che, come ormai noto ai Professionisti stante la comunicazione dei provvedimenti di modifica tabellare all'Ordine degli Avvocati, è imminente il trasferimento di questo giudice presso altro Tribunale e che, nel valutare l'urgenza segnalata dal professionista delegato nella trattazione

dell'istanza 14/10/2026, occorre contemperare tale reputata urgenza con la gestione della procedura secondo il regime di assegnazione temporanea a venire di cui al provvedimento del Presidente F.F. n. 30/2026;

P.Q.M.

Assegna al geom. Fumagalli e al Notaio Aceto termine di 15 giorni per depositare le perizie / elaborati richiamati in avviso di vendita in versione Privacy come in parte motiva e come richiesto dal professionista delegato nel paragrafo 1 e 3;

autorizza l'avv. Reposo a predisporre versione Privacy delle perizie del geom. Pasino come indicato nel punto 2 dell'istanza;

l'avviso di vendita dovrà contenere poi l'avviso che gli interessati possono prendere visione delle informazioni reputate necessarie e non contenute nelle versioni Privacy dei predetti elaborati presso il Professionista Delegato;

invita il Professionista Delegato a valutare l'opportunità di differire la vendita ove gli incombenti dal medesimo richiesti in data 14/10/2026 siano incompatibili con la data del primo esperimento di vendita dal medesimo fissata al 20/1/2027 e con il regime di assegnazione interna immediatamente a venire come da decreto 30/2026.

Si comunichi alle parti costituite e al Professionista Delegato.

Vercelli, 19 ottobre 2026

Il Giudice

dott. Elisa Trotta